



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 8544 del 2011, proposto da:  
Cooperativa Sociale Il Cammino O.N.L.U.S., in persona del legale  
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Leonida Carnevale, con domicilio  
eletto presso Leonida Carnevale in Roma, via della Giuliana, 82;

***contro***

- Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e  
difeso dall'avv. Giorgio Pasquali, dell'Avvocatura comunale, presso la  
quale domicilia in Roma, via Tempio di Giove, 21;
- Agenzia Capitolina Sulle Tossicodipendenze - Istituzione di Roma  
Capitale, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Fierli, con domicilio  
eletto presso Marco Fierli in Roma, via Guido Reni, 2;

***per l'annullamento***

- delle deliberazioni n. 4 dell'11.7.2011, prot. RW3481 e n. 6 del  
4.8.2011, prot. RW3814, pubblicata il 9.8.2011, emanate dal Consiglio

dell'Amministrazione dell'ACT, e dei bandi di gara da esse derivati, *in toto* e con specifico riferimento a:

- 1) Avviso pubblico per l'affidamento in convenzione del servizio comunità di riabilitazione residenziale in Città della Pieve (PG);
- 2) Avviso pubblico per l'istruttoria pubblica per la coprogettazione e la cogestione del servizio di centro diurno semiresidenziale a soglia intermedia rivolto a persone tossicodipendenti con sede in Via Aurelia Km. 14,2000, da attivarsi sul territorio di Roma Capitale;
- 3) Affidamento in convenzione del servizio centro residenziale di reinserimento sul territorio di Roma Capitale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roma e dell'Agenzia Capitolina sulle tossicodipendenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2012 il Cons. Silvia Martino;

Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

#### FATTO

1. Con la prima delle deliberazioni impugnate (n. 4/2011) l'Agenzia Capitolina intimata ha approvato il nuovo quadro dei servizi per gli interventi sulle tossicodipendenze da attivarsi sul territorio di Roma Capitale.

Con successiva delibera (n. 6/2011) ha provveduto all'approvazione degli schemi di avviso pubblico, con relativi allegati, per l'attivazione di tali servizi.

Parte ricorrente evidenzia che, in precedenza, la stessa Agenzia, sulla spinta delle forze sociali, aveva ritirato analoghe delibere, in quanto affette, a suo dire, da vizi di forma e di sostanza che renderebbero la partecipazione alla gara estremamente gravosa per le imprese interessate ed il servizio fornito agli utenti sicuramente non adeguato alle finalità da perseguire.

La Cooperativa ricorrente è l'attuale gestore della Comunità di riabilitazione residenziale in Città della Pieve, nonché del centro diurno semiresidenziale "a soglia intermedia" in Roma, Via Aurelia, Km 14,200.

E' insorta, avverso le delibere summenzionate, deducendo i seguenti motivi:

1) VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE. IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA.

Parte ricorrente reputa che vi sia un insanabile contrasto tra i bandi impugnati, le previsioni del T.U.E.L. e la Legge Quadro n. 328 dell'8.11.2000.

Quello in oggetto, è un servizio privo di rilevanza economica, di talché l'obbligo aggiuntivo, contenuto nel bando di gara, relativo allo sviluppo della Tenuta Le Selve – Todini di Città della Pieve (art. 4 del Capitolato Tecnico relativo all'affidamento del servizio di comunità di riabilitazione residenziale) si configurerebbe, a dire della ricorrente,

come illegittima introduzione dell'esercizio di una attività economica nell'ambito dell'erogazione di un servizio sociale.

Detta integrazione sarebbe, altresì, in contrasto con la legge quadro n. 328/2000.

A monte, sarebbe altresì illegittimo il regolamento adottato dall'ACT ai fini della esternalizzazione e partenariato nell'ambito dei servizi socio – assistenziali, in quanto caratterizzato dal costante riferimento al d.lgs. n. 163/2006.

Viene stigmatizzato l'art. 3, cpv, dell'Avviso relativo al medesimo servizio, in cui si prefigura la possibilità da parte dell'affidatario di richiedere finanziamenti all'Unione Europea, finalizzati alla promozione e allo sviluppo della tenuta.

Parte ricorrente ricorda, ancora, che le risorse finanziarie per la gestione dei servizi sociali sono iscritte tra le spese correnti del bilancio comunale.

Tali spese possono essere programmate per un periodo massimo di tre anni, mentre, nella specie, l'art. 1 del Capitolato tecnico relativo a Città della Pieve, prevede che l'affidamento del servizio abbia una durata di 9 anni.

Anche questa previsione, tradirebbe l'indebita commistione operata dall'amministrazione.

Viene censurata, altresì, la disciplina recata dall'art. 6, lett. e) del Capitolato tecnico secondo cui l'affidatario è tenuto ad accogliere, a supporto delle attività, personale volontario, tirocinante e/o volontario in Servizio civile inviato dall'ATC.

Secondo la Coop. ricorrente, l'inserimento di personale non sperimentato potrebbe avere effetti devastanti sotto l'aspetto funzionale ed organizzativo.

Viene censurato, ancora, l'aumento dei residenti (i quali passano da 45 a 60), con una contestuale riduzione della retta giornaliera *pro – capite*.

Inoltre, la gestione della Tenuta (in passato a carico dell'Agenzia capitolina) verrà trasferita all'affidatario, con conseguente abbattimento del *budget* a disposizione per i servizi essenziali.

Il prospetto economico per la gestione del servizio di prima accoglienza evidenzerebbe un disavanzo rispetto al rimborso massimo annuale previsto nel bando pari ad euro 38.000.

Inoltre, l'Agenzia chiede il rispetto della delibera 135/2000 del Comune di Roma per la parte inerente il trattamento del personale, ma ignora l'obbligo, espresso dalla medesima delibera, di corrispondere all'affidatario almeno il 10% per le spese di gestione.

Viene infine esclusa la possibilità di impiegare personale a progetto, nonostante la previsione di cui alla l.n. 30/2003.

Sarebbe contraria ad ogni logica e funzionalità la riduzione dei servizi c.d. "a bassa soglia", diurni e notturni, come pure la soppressione del servizio telefonico di pronto aiuto.

La riorganizzazione dei servizi farebbe lievitare i costi di gestione ed imporrebbe una dotazione di personale incompatibile con le risorse messe a disposizione.

Viene criticata, inoltre, l'introduzione della c.d. "cogestione", che l'art. 7 del d.P.C.M. 30.3.2001 riserva ai soli servizi sperimentali e

innovativi, in quanto priva gli operatori storici di ogni autonomia.

Viene criticata, altresì, la figura del “supervisore”.

Non vi sarebbe stata la prevista concertazione con le parti sociali.

Sarebbe illegittima anche la scelta di assegnare il servizio sulla base del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Viene censurata, infine, la clausola relativa alla necessità di produrre una autocertificazione circa l’assenza di contenziosi in atto con la pubblica amministrazione, in quanto non prevista dall’art. 75 d.P.R. n. 554/99, e, comunque, per l’evidente contrasto con l’art. 24 della Costituzione.

Si sono costituite, per resistere, le amministrazioni intimare.

Con ordinanza n. 4127/2011 è stata respinta l’istanza cautelare.

Alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2012, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

## DIRITTO

1. In via preliminare, è necessario premettere alcune considerazioni circa l’ammissibilità e/o procedibilità del presente gravame.

Parte ricorrente ha infatti impugnato gli avvisi relativi all’affidamento dei servizi disciplinati dal “Nuovo quadro” per gli interventi sulle tossicodipendenze da attivarsi sul territorio di Roma Capitale.

L’interesse che sorregge l’impugnativa è quello proprio di un operatore del c.d. terzo settore, nella sua qualità di potenziale concorrente alla procedura di selezione, riservata ai soggetti elencati nell’art. 2 del d.P.C.M. 30 marzo 2001 (le organizzazioni di

volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, altri soggetti privati non a scopo di lucro).

L'impugnativa verte sull'oggetto stesso degli affidamenti, ed in particolare sull'organizzazione dei servizi così come configurata dalla competente amministrazione capitolina.

In tale evenienza, come in quella in cui sia contestata, in radice, la stessa scelta di indire la gara, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la legittimazione al ricorso non sia necessariamente legata alla presentazione della domanda di partecipazione (Cons. St, A.P., 7 aprile 2011, n. 4).

Per altro verso, è noto che, secondo un orientamento altrettanto consolidato, l'illegittimità delle clausole di bando può essere ordinariamente fatta valere soltanto all'esito delle prove concorsuali, salvo che si tratti di clausole a valenza c.d. "escludente" (e cioè che per il loro contenuto ostativo impediscono *ex ante* la partecipazione al concorso).

Tuttavia, anche in siffatta ipotesi, la giurisprudenza amministrativa ha ravvisato un onere di immediata impugnazione da parte dell'interessato di quelle clausole della *lex specialis* che comportino a carico del partecipante medio "un'oggettiva, straordinaria e rilevante difficoltà operativa, tale per sua natura da non rimanere sul piano dell'astrattezza e potenzialità lesiva, ma da realizzare già, in ragione dell'immediato *vulnus* alla normale capacità organizzativa del candidato e dunque al suo interesse alla partecipazione in condizione di alea

ordinaria, l'effetto negativo di un'immediata e diretta lesione della sua sostanziale partecipazione” (così, in termini, Consiglio Stato , sez. VI, 13 gennaio 2011 , n. 177).

Nel caso di specie, la Coop. ricorrente si è mossa in tale prospettiva, affermando che le nuove regole stabilite dall'amministrazione comunale rendono, se non impossibile, estremamente gravosa la partecipazione per le imprese interessate.

Risulta peraltro che, successivamente alla proposizione del gravame, essa abbia comunque presentato regolare domanda di partecipazione alla selezione di cui si verte.

Tale evenienza, a parere del Collegio, non comporta però – così come opposto dalle resistenti - l'improcedibilità del gravame, atteso che la pretesa azionata mette in discussione la stessa organizzazione dei servizi messi a gara, quale viatico di una effettiva ed utile partecipazione attraverso la rinnovazione di tutti gli atti di gara.

Ciò premesso, vi è tuttavia un mezzo di impugnativa che, allo stato, appare effettivamente inammissibile.

Si tratta, in particolare, della prescrizione di gara relativa all' “assenza di contenziosi atto con la pubblica amministrazione” (art. 7 dell'Avviso per la gestione della comunità di riabilitazione residenziale; art. 8 del Bando per la coprogettazione e la cogestione del Centro Diurno semiresidenziale a soglia intermedia; art. 5 dell'Avviso relativo al Centro residenziale di reinserimento).

Come già ricordato, le clausole del bando o della lettera di invito che onerano l'interessato ad una immediata impugnazione, sono soltanto



quelle che prescrivono requisiti di ammissione, la carenza dei quali determina immediatamente l'effetto escludente, configurandosi il successivo atto di esclusione come meramente dichiarativo e ricognitivo di una lesione già prodotta (Cons. St., sez. V, 4 marzo 2011, n. 1380).

Nel caso di specie, le stesse resistenti hanno negato l'immediato effetto "escludente" del requisito in esame, in quanto lo ricollegano alla sola mancanza della relativa dichiarazione (sia essa positiva, ovvero negativa).

Nemmeno è chiaro a cosa l'amministrazione capitolina abbia inteso riferirsi con l'espressione "contenziosi in atto con la pubblica amministrazione" (tale potendo configurarsi, ad esempio, anche la proposizione della presente impugnativa, con effetti – invero alquanto singolari – di compressione in radice di elementari garanzie costituzionali).

In assenza di un provvedimento di esclusione (allo stato non intervenuto), tale da chiarire quale sia il significativo di siffatta prescrizione di gara, l'impugnativa della stessa da parte della ricorrente appare prematura; ed è quasi inutile precisare che essa potrà essere riproposta, unitamente all'eventuale provvedimento di esclusione.

1.2. Le amministrazioni resistenti hanno poi sollevato un'eccezione di irricevibilità, derivante dalla circostanza che le delibere impugnate hanno formato oggetto di pubblicazione all'Albo pretorio tra il 20 luglio e il 9 agosto 2011.

L'eccezione è manifestamente destituita di fondamento.

Per effetto della sospensione feriale, il termine per la proposizione del ricorso ha infatti cominciato a decorrere solo dal 15 settembre 2011.

Esso è stato poi spedito per la notifica il 10.10.2011, risultando così pienamente rispettato il termine, ancorché dimidiato, prescritto dall'art. 120, comma 5, c.p.a..

2. Nel merito, il ricorso è infondato.

2.1. Il cuore delle censure svolte dalla Cooperativa ricorrente riguarda l'Avviso relativo al Servizio comunità di riabilitazione residenziale di Città della Pieve e si incentra sulla pretesa indebita commistione operata dagli atti impugnati tra lo svolgimento dei servizi alla persona ed attività a rilevanza economica, nel caso di specie rappresentato dall'obbligo di gestione e di sviluppo dell'attività della tenuta "Le Selve – Todini" di Città della Pieve, allo scopo di migliorarne la competitività, "introducendo e sviluppando nuove tecnologie, diversificandone la produzione, anche mediante l'attuazione di programmi ergoterapici individuali" (art. 4 del Capitolato Tecnico).

Il Collegio rileva che la stessa l. n. 328/2000 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"), invocata dalla ricorrente, non solo non esclude che i servizi in esame debbano essere gestiti secondo criteri di "economicità" ma, al contrario, prescrive espressamente che "La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i

principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.” (art. 1, comma 3).

Inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del cit. d.P.C.M. 30 marzo 2001 (recante “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328”), “Le regioni adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra comuni e soggetti del terzo settore nell'affidamento dei servizi alla persona di cui alla legge n. 328 del 2000 tenuto conto delle norme nazionali e comunitarie che disciplinano le procedure di affidamento dei servizi da parte della pubblica amministrazione”.

L'esame delle disposizioni vigenti in materia evidenzia dunque che, in quanto compatibili, gli ordinari principi che governano i contratti pubblici trovano applicazione anche nel settore in esame.

Per quanto occorrer possa, vale anche la pena di ricordare che l'assenza di finalità lucrativa degli enti del c.d. terzo settore, non legittima, di per sé, forme di gestione antieconomica, bensì comporta il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, nonché ancora, l'obbligo di reimpiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse (cfr., in particolare, l'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre

1947, n. 1577, l'art. 3 della l. 8.11.1991, n. 381, recante la disciplina delle cooperative sociali, nonché l'art. 10, comma 1, lett. d) ed f) del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 in tema di organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

Nel caso l'esame del bando e del capitolato relativo alla gestione della Comunità di riabilitazione residenziale di Città della Pieve, evidenzia che lo sviluppo della tenuta annessa è stato concepito, da un lato, come funzionale al raggiungimento dell'equilibrio di gestione, dall'altro come strettamente avvinto all'essenza "sociale" del servizio, in quanto l'azienda è destinata anche "all'attuazione di programmi ergoterapici" e al "coinvolgimento degli utenti" (cfr., in particolare, il già cit. art. 4 del Capitolato tecnico).

Deve perciò nettamente escludersi che le attività "agricolo – aziendali" siano state considerate quale attività lucrativa "pura" e, come tali, immesse sul mercato degli appalti.

Ad ogni buon conto, la scelta di valorizzare, e quindi di premiare, ai fini dell'aggiudicazione, il concorrente che abbia redatto un idoneo "Piano di sviluppo aziendale integrato", riguarda il merito dell'azione amministrativa, ed è pertanto insindacabile da questo giudice.

2.2. Quanto precede, destituisce di fondamento anche le critiche rivolte avverso la durata, novennale, del servizio.

Il Collegio osserva, in primo luogo, che non appare affatto chiara quale sia la norma violata da tale previsione. In particolare, non è possibile ravvisare una qualche violazione delle norme in tema di bilanci degli enti locali, per la semplice ragione che si verte in ordine

ad un servizio non già assunto, direttamente, dall'ente locale, bensì da questo affidato a terzi, dotati di una propria soggettività patrimoniale e di un proprio bilancio, nonché, allo specifico fine, di un apposito piano finanziario, oggetto di valutazione in sede di gara.

La resistente ACT ha poi evidenziato che la previsione della durata novennale del servizio, riviene da una specifica previsione (non impugnata) del “Regolamento dei processi di esternalizzazione e partenariato nell'ambito dei servizi socio – assistenziali” (approvato con deliberazione della stessa ACT n. 10 del 29.12.2010).

La previsione medesima, comunque, appare coerente sia con la finalità del servizio che con le modalità di remunerazione dell'affidatario, chiamato, come si è visto, a sviluppare anche un apposito piano di gestione “aziendale”, il cui equilibrio può essere raggiunto solo dopo un significativo periodo di sviluppo e sperimentazione.

Al riguardo, l'Agenzia resistente ha spiegato che il Ciclo di recupero degli utenti per il servizio di Città della Pieve è pari a tre anni di permanenza massima.

Al termine di tale periodo, l'aggiudicatario effettua una analisi dei risultati conseguiti, al fine di verificare la corretta esecuzione dei programmi.

La prosecuzione del servizio in favore dello stesso ente, consente di migliorare – attraverso l'analisi e la correzione degli aspetti di criticità emersi nel primo periodo – il complessivo sistema di recupero e di riabilitazione per i cicli successivi, conseguendo, ad un tempo, anche

l'obiettivo di sviluppare la professionalità dell'ente affidatario.

2.3. Parte ricorrente ha poi stigmatizzato la previsione (art. 8 lett. e), ultima parte del Capitolato tecnico del servizio di comunità di riabilitazione residenziale), secondo cui "l'affidatario è tenuto ad accogliere, a supporto delle attività, personale tirocinante e/o volontario in servizio civile, inviato dall'ACT, senza ulteriori oneri a carico dell'affidatario".

Anche in questo caso, l'ulteriore prestazione richiesta non solo rientra nelle insindacabili scelte discrezionali dell'Ente locale circa l'organizzazione del servizio, ma appare ampiamente giustificata dalla necessità di formare il personale volontario, da impiegare in servizi analoghi a quello in esame.

Gli obblighi di inserimento e formazione dei volontari in servizio civile appaiono peraltro connaturali all'esperienza e alla professionalità degli enti che operano nel terzo settore.

Poiché, inoltre, nel caso di specie, è previsto che l'inserimento avvenga "senza ulteriori oneri" per l'affidatario, non è chiaro di cosa la ricorrente abbia a dolersi.

2.4. Con ulteriore ordine di rilievi, viene criticato l'importo dei rimborsi previsti.

La censura, tuttavia, è rimasta su un piano di assoluta genericità, non essendosi la Cooperativa fatta carico di fornire almeno un principio di prova dell'affermazione secondo cui il corrispettivo posto a base di gara risulti del inadeguato rispetto ai costi delle prestazioni richieste.

Al riguardo, sia la ricorrente che la stessa ACT concordano peraltro

sul fatto che, ai sensi dell'art. 1, lett. c) della delibera n. 135/2000 del Comune di Roma, è comunque previsto che “nella determinazione dei criteri economici per l'aggiudicazione sarà cura dell'amministrazione fissare i corrispettivi delle prestazioni richieste, in misura tale da comprendere sia il costo del lavoro riferito alle tabelle aggiornate del CCNL e contratti integrativi territoriali vigenti, sia per le spese generali e di gestione dei servizi appaltati, queste ultime da determinarsi in misura non inferiore al 10% dell'importo complessivo del prezzo di aggiudicazione dell'appalto”.

Relativamente al divieto di impiegare personale c.d., a progetto, non risulta poi chiaro quale sia la norma pretesamente violata attraverso siffatta prescrizione, rientrando pur sempre nella discrezionalità dell'amministrazione la scelta circa la forma di rapporto di lavoro che ritiene più adeguata alla tipologia di servizi messa a gara.

Anche in questo caso, peraltro, la censura è rimasta di carattere apodittico – assertivo, essendo stata riferita a tutto il personale richiesto per lo svolgimento del servizio, e non già, ad esempio, con riguardo a specifiche figure professionali, in relazione alle quali potrebbe forse risultare logico e/o ragionevole consentire forme di impiego maggiormente flessibili.

2.5. Agli stessi rilievi di genericità si prestano le critiche alla complessiva riorganizzazione del sistema di servizi per gli interventi sulle tossicodipendenze.

Al riguardo, nelle memorie di costituzione, le amministrazioni resistenti hanno spiegato che la stessa scaturisce da una approfondita

analisi del territorio, nonché dalla (documentata) pregressa concertazione con le parti sociali e le organizzazioni sindacali.

In esito alla predetta istruttoria è emersa la necessità di dare maggior peso alle attività di prevenzione e di recupero, finalità che, secondo ACT, è alla base della scelta di ridimensionare i servizi c.d. a bassa soglia e di ampliare quelli ad “alta soglia” (come la Comunità di riabilitazione residenziale di Città delle Pieve), nonché di introdurre quelli a “soglia intermedia”.

E sempre nelle prerogative discrezionali della resistente amministrazione appare rientrare anche l’inserimento della figura del “supervisore”, espressamente prevista, peraltro, dalle non impugnate delibere del Consiglio Comunale n. 117/2009 e dell’ACT n. 3/2010.

La censura non può essere positivamente apprezzata nemmeno sotto un profilo logico - sistematico, atteso che la titolarità del servizio rimane pur sempre dell’amministrazione comunale (cfr. il già richiamato art. 6 della l. n. 328/2000), alla quale competono, pertanto, non solo i compiti di “programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali”, ma anche quelli di “vigilanza” sui servizi medesimi, nonché di “programmazione e coordinamento” degli enti che operano nel settore.

In materia, l’art. 6, comma 4 del già cit. “Atto di indirizzo” di cui al d.P.C.M. 30 marzo 2001, stabilisce altresì, espressamente, che i contratti per l’affidamento dei servizi prevedano “forme e modalità per la verifica degli adempimenti oggetto del contratto ivi compreso il mantenimento dei livelli qualitativi concordati ed i provvedimenti da



adottare in caso di mancato rispetto”.

2.6. Priva di fondamento si appalesa, infine, la critica alla scelta, quale criterio di aggiudicazione, dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

In materia, l’amministrazione si è attenuta infatti ad un preciso vincolo normativo, scaturente dall’art. 4, u.c., nonché dall’art. 5, comma 3, del già richiamato “Atto di indirizzo”, di cui al d.P.C.M. 30 marzo 2001.

Ai sensi della prima disposizione, infatti “I comuni, ai fini delle aggiudicazioni di cui al comma 2 [*scilicet*: dei servizi del terzo settore] non devono procedere all'affidamento dei servizi con il metodo del massimo ribasso.”

Ancora più chiaramente, il successivo art. 5, comma 3, prescrive che “I comuni, nell'affidamento per la gestione dei servizi, utilizzano il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto anche di quanto previsto all'art. 4.”.

3. In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso appare destituito di fondamento e deve essere respinto.

Sembra equo, peraltro, in ragione della peculiarità della fattispecie, compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II<sup>^</sup>, definitivamente pronunciando sul ricorso, di cui in premessa, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)